COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **84** del **27/12/2023**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2023.

In data odierna, alle ore 16:29 nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità mista, nel rispetto dei criteri di funzionamento previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 17, ed assenti n. 8 come di seguito indicato:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
MENESINI LUCA	P	LIONETTI LAURA	P
AMADEI SILVIA MARIA	P	LUNARDI SIMONE	A
ANGELINI GUIDO	P	MICCICHE' LIA CHIARA	A
BACHI MARCO	P	PELLEGRINI GIUSEPPE	P
BARTOLOMEI SALVADORE	P	PETRINI MATTEO	A
BENIGNI ILARIA	P	PISANI SILVANA	P
BERTI CLAUDIA	A	RIOLO EZIO	P
BIAGINI GIGLIOLA	P	ROCCHI MAURO	P
BINI CHIARA	P	SBRANA ROBERTA	A
CAMPIONI GIANNI	P	SCANNERINI MATTEO	A
CARUSO DOMENICO	A	SPADARO GAETANO	A
CECCARELLI GAETANO	P	ZAPPIA BRUNO	P
LENCIONI PIO	P		

Partecipano in modalità on-line i consiglieri Amadei, Bini, Campioni, Ceccarelli, Pisani
Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CARMASSI ILARIA, FRANCESCONI MATTEO
Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MARCO CIANCAGLINI incaricato della redazione del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: BACHI MARCO, BENIGNI ILARIA, LIONETTI LAURA

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2023.

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio agli atti della Segreteria.

Successivamente all’appello è entrato l’ass. Del Chiaro.

Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono presenti n° 20 componenti il Consiglio, essendo entrati nel frattempo i consiglieri Berti, Caruso, Lunardi, Scannerini ed uscito il consigliere Bartolomei.

La Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione **n.132** ad oggetto *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2023”* iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che viene illustrata dall’ass. Carmassi.

Segue la discussione con l’intervento della consigliera Berti che anticipa il voto favorevole della maggioranza.

****

La Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di deliberazione n.132 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	20	
FAVOREVOLI Sindaco Menesini, Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Bini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Pisani, Riolo, Rocchi	n.	14	VOTANTI 20
CONTRARI Benigni, Caruso, Lunardi, Pellegrini, Scannerini, Zappia	n.	6	
ASTENUTI	n.	/	

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2023, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) “2023 -2025”, in particolare l’obiettivo operativo “*Monitoraggio finanziario, patrimoniale, gestionale ed organizzativo degli organismi partecipati dall'Ente.*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O);

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e) del D.Lgs 267/2000;

Premesso che:

1. il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha disposto, all'art. 20, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificati al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

2. l'art. 4 del T.U.S.P. individua e definisce, al comma 1, le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, specificando che non possono, direttamente o indirettamente, essere costituite società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisite o mantenute partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

3. i commi 2 e 3 dello stesso art. 4 specificano le attività per lo svolgimento delle quali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni:

4. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
5. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
6. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
7. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
8. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*

4. le condizioni fissate dal comma 2 dell’art. 20 del T.U.S.P. che rendono necessaria l’adozione di piani di razionalizzazione corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, di singole partecipazioni in società di capitali da parte dell’amministrazione pubblica titolare delle stesse e che sono rilevate in sede di analisi di cui al comma 1, corrispondono a:

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;

g) *necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*;

Preso atto che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del T.U.S.P. il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal T.U.S.P;

- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

- nessuna norma derogatoria è stata approvata per prorogare la sospensione di cui sopra anche per l'anno 2023, hanno riacquisito piena efficacia le disposizioni del Testo Unico volte a prevedere la cessione delle quote in società partecipate che non rispettino le condizioni per il mantenimento previste dall' art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016;

Considerato che:

- le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 comma 2 D.Lgs 175/2016);

- l'art. 24 del T.U.S.P, nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie**, successivamente disposta con deliberazione consiliare n. 70 del 17.10.2017, come aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, adottato ai sensi del comma 612 con Decreto Sindacale n. 6 del 31/03/2015.;

- l'Amministrazione comunale ha proceduto, successivamente entro il 31/10/2017, all'invio telematico degli esiti di tale atto, per le verifiche del puntuale adempimento degli obblighi di revisione, alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e Finanze competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., di cui all'art. 15, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it);

- in data 17/10/2017 il Tribunale di Lucca ha dichiarato il fallimento della **Società Aeroporto di Capannori S.p.A.** con sentenza n. 123/2017, confermata in appello con sentenza n. 2555/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 07/11/2018, per cui le attività di razionalizzazione con contenimento dei costi di funzionamento previste in sede di revisione straordinaria non sono risultate attuabili, da parte del socio Comune di Capannori, essendo la gestione aziendale passata sotto il controllo della curatela fallimentare;

- con deliberazione consiliare n. 52 del 19/07/2017 è stato formalizzato il recesso del Comune di Capannori dalla partecipazione in **SEVAS Controlli S.r.l.,** permanendo conseguentemente come unico socio della Società la Regione Toscana;

- in data 29/12/2017, con atto pubblico ai rogiti del notaio Raspini in Lucca, è stata alienata la partecipazione detenuta dall'Ente nella Società SEVAS s.r.l., a favore del Comune di Fabbriche di Vergemoli;

- in data 06/12/2018, nel rispetto della scadenza fissata al giorno immediatamente successivo, l'Ente ha proceduto all'invio telematico mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro delle informazioni relative alle operazioni di alienazione e recesso previste nell'atto di revisione straordinaria, attestando il rispetto del termine di un anno dall'attuazione della revisione previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U.S.P.;

Visto che il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche** è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2018 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP) con il quale è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Capannori detiene partecipazioni, dirette o indirette, riferita al periodo annuale 1/1/2017–31/12/2017, redatta secondo lo Schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze;

Considerato altresì che per gli esercizi 2019, 2020, 2021 2022 l'organo consiliare ha provveduto alla razionalizzazione periodica con i seguenti atti:

- deliberazione n. 105 del 20/12/2019 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2019" è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Capannori detiene partecipazioni, dirette o indirette, riferita al periodo annuale 01/01/2018–31/12/2018, redatta secondo lo Schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze;

- deliberazione n. 140 del 30/12/2020 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2020" è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Capannori detiene partecipazioni, dirette o indirette, riferita al periodo annuale 01/01/2019–31/12/2019, redatta secondo lo Schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze;

- deliberazione n. 145 del 29/12/2021 con oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2021.", è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Capannori detiene partecipazioni, dirette o indirette, riferita al periodo annuale 01/01/2020–31/12/2020, redatta secondo lo Schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze;

- deliberazione n. 98 del 21/12/2022 con oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2022."è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Capannori detiene partecipazioni, dirette o indirette, riferita al periodo annuale 01/01/2021–31/12/2021, redatta secondo lo Schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze;

Pertanto, dopo tali interventi di revisione, la ricognizione delle partecipazioni e la definizione del piano di razionalizzazione come di seguito:

Società "Capannori Servizi s.r.l."

La società è a totale partecipazione dell'Ente ed ha per oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Capannori; Capannori

Servizi Srl gestisce, come da statuto, il servizio di Residenza anziani “A. Gori” e la piscina comunale, oltre a svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale di competenza comunale che il Comune intenda affidare con apposita convenzione.

Con deliberazione di Consiglio n. 82/2022 ad oggetto “*Affidamento in house della Piscina Comunale alla Capannori Servizi S.R.L. – Approvazione del contratto di servizio e della relazione illustrativa sulla congruità economica e sulle ragioni del mancato ricorso al mercato”,* l'Amministrazione ha mantenuto in capo alla predetta società a socio unico la gestione della piscina comunale di Capannori, rinnovando l’affidamento dei servizi in regime di *in house providing* in favore della Capannori Servizi s.r.l. per il periodo intercorrente tra il 15.11.2022, data della stipula del contratto, e il 30.06.2025. L'affidamento diretto da parte del Comune dei servizi indicati alla società *in house* Capannori Servizi Srl risulta in previsione la migliore soluzione possibile di gestione sia dal punto di vista della convenienza economica, sia per la qualità dei servizi erogati, grazie anche al controllo diretto esercitabile dal Comune sulla Società.

Per quello che attiene alla gestione del servizio di residenza sanitaria assistita - RSA “A. Gori” da parte di Capannori Servizi Srl, l’amministrazione comunale, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze sviluppate e di perseguirne le possibilità di sviluppo in nuovi modelli di integrazione socio-sanitaria, alla luce anche delle potenzialità offerte dal PNRR, ha intrapreso un percorso di revisione e ottimizzazione nella gestione dei servizi nella prospettiva di un nuovo contratto di con la società affidataria che contemperi la riduzione costi di gestione con la garanzia di piena autonomia economica e finanziaria nonché l’equilibrio patrimoniale
La partecipazione risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 dello stesso decreto, prevedendosene il mantenimento.

Lucense S.c.ar.l.

1.

La Società, organismo di ricerca ai sensi della Comunicazione CE n. 2006/C 323/01, si configura come centro di competenza per favorire i processi di innovazione e trasferimento tecnologico dalla ricerca verso il sistema produttivo. Il Comune di Capannori detiene una partecipazione pari al 8,26% del capitale sociale e tale partecipazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, fermo restando che il Comune può affidare lo svolgimento di servizi che vengono retribuiti a fronte della specifica prestazione.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con delibera n. 39/2021/VSG, avente ad oggetto *"Referto sulla razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie degli enti locali (art. 20 Testo Unico approvato con D.Lgs. 19.08.2016 n. 175)",* ha considerato la partecipazione del Comune di Capannori nella società Lucense S.c.a.r.l. in contrasto con gli artt. 4, commi 1 e 2, e 20, comma 2, lett. a), del TUSP;
La Società svolge attività che rientra, ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 1 e 2 e dell'art.2, comma 1 lett h) del D.lgs 175/2016, nella produzione di un servizio di interesse generale che consiste nella soddisfazione dei *"bisogni della collettività di riferimento"* quale è il tessuto produttivo e tecnologico costituito dalle imprese del territorio comunale in adempimento dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000 ed è inoltre compreso nella classificazione di bilancio, contenuta nell'allegato 14 al D. Lgs. 118/2011 "Missione 14 – Programma 03"; nella stessa classificazione è infatti stabilito che spettano al Comune le "*funzioni di amministrazione e funzionamento degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, compresi i poli di eccellenza, ….. nonché le spese per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start up d'impresa e quelle per il sostegno ai progetti nei settori".*
La partecipazione si giustifica in quanto la Società è parte attiva nell'attuazione di progetti e attività che rientrano negli obiettivi strategici dell'amministrazione. Anzitutto la Società dal 2011 è il soggetto gestore del polo di innovazione del settore cartario (INNOPAPER), polo istituito dalla regione Toscana nell'ambito della strategia di sostegno alla competitività in uno dei settori produttivi più importanti per la Piana di Lucca. Con delibera di giunta n. 56/2014 la Regione ha infatti istituito 11 "Distretti tecnologici", uno dei quali è appunto quello cartario. Nel conseguente "Piano strategico operativo" la Regione dettaglia i rapporti tra la Società e altri soggetti, tra cui il Polo Tecnologico del Comune di Capannori, nell'ottica di esecuzione del piano. Sempre in questa logica, negli anni, sono stati attivati accordi di collaborazione, ancora vigenti, tra Comune e Società, finalizzati a migliorare e rafforzare il servizio di Polo Tecnologico del Comune di Capannori, consistente in servizi per l'innovazione e per il trasferimento tecnologico resi a favore delle imprese territoriali nell'ambito della programmazione regionale.
Alla luce di quanto sopra, si rileva la finalità istituzionale della società e si prevede di mantenere la partecipazione societaria di cui trattasi.

Aquapur Multiservizi S.p.A.

La società opera nei settori di attività relativi alla gestione fognaria e raccolta, trattamento, fornitura di acqua. Per il tramite della società, il Comune di Capannori detiene quote indirette di partecipazione in Acque S.p.A.
In forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 21/07/2021, è stato espresso indirizzo favorevole alla partecipazione della società in una NewCo finalizzata all'acquisizione delle quote di Acea in Acque S.p.A.;
Tale processo di progressiva pubblicizzazione di Acque S.p.A. risulta tutt'ora in corso di svolgimento.
La partecipazione risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, prevedendosene il mantenimento.

RetiAmbiente S.p.A.

La società è stata costituita alla fine dell'esercizio 2011 a seguito dell'approvazione della Legge Regionale n. 69/2011 e dell'istituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa". La società, è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni il cui territorio rientra nell'Ambito Toscana Costa, così come definita dal D. Lgs. n. 152/2006, dalla legge Regionale Toscana n. 25/1998 e dalla Legge Regionale n. 69/2011.

L'Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 11/04/2019 ha approvato l'adeguamento dello Statuto della Società RetiAmbiente SpA a quanto obbligatorio ai sensi di legge per l'acquisizione dello status di società *in house providing.* Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 14/10/2020 è stato approvato l'adeguamento dello statuto di RetiAmbiente SpA e delle società operative da essa partecipate, con riferimento a quanto richiesto ai sensi di legge per l'acquisizione dello status di società *in house providing.*
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 24/11/2021, sono state di approvate le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare la definizione di rifiuto alle disposizioni normative, ad ampliare l'oggetto sociale, fermi i limiti dell'art. 4 del TUSP, ed a detenere o costituire società per azioni e non solo società a responsabilità limitata, ferma la necessità di adeguare gli statuti delle società operative locali al modello di controllo analogo adottato dalla società stessa. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 24/11/2021, è stato preso atto degli adempimenti inerenti le modalità di conferimento delle società non ancora confluite interamente in RetiAmbiente s.p.a, ex art. 65 del contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa per il periodo 2021-2035;

Alla luce di quanto sopra, attualmente la società svolge, attraverso le proprie società controllate, attività operativa e non di mera *holding* di fatto, configurandosi come gestore *in-house* del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'ATO Toscana Costa.
La partecipazione risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, prevedendosene il mantenimento.

Fondazione Palazzo Boccella

A seguito di quanto evidenziato nella delibera della Corte dei Conti sez. Lazio n. 47/2021/GES in merito alla necessità di censire anche le partecipazioni non societarie, si ritiene di includere, nella ricognizione annuale, anche la Fondazione Palazzo Boccella. In data 15/9/2021 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione, con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Fondazione, alla luce dell'esaurimento degli obiettivi stabiliti dall'art. 2 dello Statuto. Nel corso della seduta è stato nominato, quale soggetto liquidatore dell'Ente, il Presidente della Fondazione.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29.06.2022 con oggetto "Proposta di Acquisizione di Palazzo Boccella, Orto Boccella e Sede Fondazione Palazzo Boccella (ex scuola di San Gennaro), immobili siti in frazione di San Gennaro, in Via Ilio Menicucci", il Comune di Capannori ha previsto di acquisire al proprio patrimonio il compendio immobiliare già gestito dalla Fondazione.
In data 23.12.2022 il Liquidatore della Fondazione ha presentato presso la VG del Tribunale Civile di Lucca formale richiesta di approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Con provvedimento del 13.02.2023, il Presidente del Tribunale, visti i documenti presentati, ha approvato il bilancio finale di liquidazione autorizzando nel contempo la devoluzione del patrimonio immobiliare residuo della Fondazione Palazzo Boccella al Comune di Capannori.
In data 16.03.2023 , con atto ai rogiti di Francesco De Stefano, Notaio in Lucca, la Fondazione ha devoluto il proprio patrimonio immobiliare al Comune di Capannori.
Valutate le modalità di svolgimento delle attività e di erogazione dei servizi da parte delle società partecipate dal Comune di Capannori;

Tenuto conto dell'esame istruttorio ricognitivo delle singole partecipazioni, svolto in conformità con le linee di indirizzo pubblicate dal Dipartimento Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti, secondo quanto indicato nello Schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - **(Allegato n.1)**;

Dato atto altresì che in calce a tale allegato, è esposta la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione relativamente alla società Capannori Servizi S.r.l. a socio unico, redatta secondo lo schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze;

Considerato altresì:

- che con il d.lgs 23 dicembre 2022, n. 201 è stato operato il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*";
- che l'art. 30 del sopracitato decreto prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- che la Capannori Servizi Srl, quale società in house che opera fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, è oggetto della relazione di ricognizione periodica ex art. 30 del D.Lgs 201/2022, costituente appendice alla predetta nonché allegato parte integrante e sostanziale alla presente delibera **(Allegato n. 2)**;

Ritenuto di approvare il presente atto, redatto ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., precisando che tale documento riveste carattere programmatorio e formulato in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale, tenendo conto dell'attuale contesto normativo;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente, entrambi in allegato;

Visto il parere reso in data 15.12.2023 dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) del D.Lgs 267/2000 come da verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole rilasciato dalla competente commissione consiliare in data 19.12.2023;

DELIBERA

1. di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Capannori detiene partecipazioni, dirette o indirette, riferita al periodo annuale 01/01/2022–31/12/2022, redatta secondo lo schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale **(Allegato n.1);**

2. di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2021 relativamente alla società Capannori Servizi S.r.l. a socio unico, redatta secondo lo schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze, esposta in calce a tale allegato;

3. di dare contestualmente atto che, in seguito all'attuazione della revisione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 70 del 17/10/2017, le partecipazioni nelle società Aquapur Multiservizi s.p.a., ERP Lucca s.r.l., Gesam Reti s.p.a., Reti Ambiente SpA e Lucense s.c.a.r.l. hanno mantenuto, per il periodo intercorso tra il 23.09.2016 e il 31.12.2021, le caratteristiche richieste dagli artt. 4, commi 1 e 2, e 20, comma 2, del T.U.S.P. per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

4. di approvare la relazione concernente la ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in house providing alla Capannori Servizi Srl, costituente appendice, ai sensi dell'art. 30 c. 2 del D.Lgs 23 dicembre 2022, n.201, alla relazione sull'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 **(Allegato n.2)**;

5. di inviare copia della presente deliberazione agli organi amministrativi delle società partecipate oggetto del presente atto ricognitivo.

****

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	20	
MAGGIORANZA RICHIESTA	n.	13	Art. 134 c.4 D.Lgs. 267/00
FAVOREVOLI Sindaco Menesini, Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Bini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Pisani, Riolo, Rocchi	n.	14	VOTANTI 20
CONTRARI Benigni, Caruso, Lunardi, Pellegrini, Scannerini, Zappia	n.	6	
ASTENUTI	n.	/	

Il presente atto viene dichiarato **immediatamente eseguibile**, al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di caricamento sul portale “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro degli esiti della verifica consiliare.

Effetti:
La deliberazione è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Pubblicazioni e comunicazioni:
La deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito, agli artt. 22, lettera d-bis) e 23 del D.Lgs 33/2013.
Ricorso
Avverso la deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO CIANCAGLINI

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIGLIOLA BIAGINI